

ORIGINALE

**ATTO DEL COMMISSARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 22-04-2021**

OGGETTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMA 831 LEGGE 160/2019) INTEGRAZIONE.
---------	--

Oggi **ventidue** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventuno** alle ore 16:30, nella Casa Comunale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assistito, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Comunale PRANDINI DR. GINO.

pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18/3/2021 di scioglimento del consiglio comunale di Fiesso Umbertiano e nomina del dott. Mauro PAPA a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari, con il conferimento dei poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D. Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che "... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, "847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.";

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede: Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTA la necessità di integrare il Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1, comma 821 Legge n. 160/2019” adottato con delibera di Consiglio Comunale Reg. n. 40 in data 22 dicembre 2020 al fine di prevedere:

- la specifica disciplina del Canone mercatale;
- l'inserimento delle riduzioni/gradazioni precedentemente applicate in previsione dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 507/1993 abrogato dall' *art. 1, comma 847, L. 27 dicembre 2019, n. 160* abrogato il quale disponeva espressamente che *“Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq”* .
- e l'inserimento della tariffa ridotta prevista per le occupazioni temporanee di suolo pubblico prevista originariamente nel comma 8 dell'art. 45 del medesimo D.Lgs. 507/1993 abrogato anch'esso dall'art. 1, comma 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale prevedeva che *“Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune o la provincia dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento”*

Considerato che l'attuale regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1, comma 821 Legge n. 160/2019” adottato con delibera di Consiglio Comunale Reg. n. 40 in data 22 dicembre 2020 si articola nei seguenti punti principali:

- PARTE I: procedure rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione (artt 1-17)
- PARTE II: disciplina del canone di concessione e autorizzazione (artt. 18-31)
- PARTE III: disciplina del servizio pubbliche affissioni (art. 32-41)

Si prevede la seguente nuova articolazione per consentire inserimento della disciplina del Canone mercatale e delle gradazioni/riduzioni citate:

- PARTE I: procedure rilascio, rinnovo e revoca degli atti di concessione o autorizzazione (artt 1-17)
- PARTE II: disciplina del canone di concessione e autorizzazione (artt. 18-31)

- PARTE III: disciplina del servizio pubbliche affissioni (art. 32-40)
- PARTE IV: disciplina del Canone Mercatale (artt. 41- 51)

VISTI:

- il Piano del Commercio su aree pubbliche (ai sensi dell'art. 2 della L.R. 6 aprile 2001, n. 10), approvato con deliberazione di CC n. 4 in data 24/02/2005;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTI:

l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 di differimento del termine al 31 marzo 2021 per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

- Visto il D.L. 22/03/2021 n. 41 "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19 (G.U. serie Generale n. 70 del 22/03/2021) il quale prevede all'art. 30, comma 4 che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

RITENUTO di proporre l'integrazione del "Regolamento comunale per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, art. 1, comma 821 Legge n. 160/2019" adottato con delibera di Consiglio Comunale Reg. n. 40 in data 22 dicembre 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti, registrato al prot. gen. al numero 2276 in data 29/03/2021, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

APPROVA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. il "Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 51 Articoli, ed allegato al presente atto in parte integrante e sostanziale;
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite (T.O.S.A.P e Imposta Comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) ai sensi dell'abrogato D. Lgs. 507/1993 e le relative delibere di approvazione delle tariffe annuali restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020;

5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 in materia di trasparenza amministrativa"

stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

APPROVA

- 1) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 12 del 27-03-2021 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE (ART. 1 COMMA 831 LEGGE 160/2019) INTEGRAZIONE.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL COMMISSARIO
Dott. Mauro Papa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
PRANDINI DR. GINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.